

Per la Corte conti del Piemonte non conta la qualificazione soggettiva del beneficiario

Comuni, contributi ai privati

Per realizzare interventi a beneficio della comunità

DI ENRICA DANIELA
LO PICCOLO

Un comune può erogare un contributo a un soggetto privato per un intervento di adeguamento della viabilità, destinato ad essere fruito dall'intera comunità.

La Corte dei conti, sez. reg. controllo Piemonte, con la deliberazione n. 7/2019/Srcpie/Par del 6 febbraio 2019 ha chiarito che qualunque genere di intervento di natura economica da parte dell'amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, deve sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il comune, per espressa disposizione legislativa (art. 3, comma 2 del dlgs n. 267/2000) è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria

comunità.

Pertanto, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune, l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo.

In ordine alla qualificazione

soggettiva del percettore del contributo comunale, la Corte

dei conti precisa che la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità soggettivamente natura privata e che nella stessa attività amministrativa la legge prevede che



l'amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non vi sia l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Il profilo di maggior interesse del particolare tipo di interazione si sostanzia peraltro nello sviluppo concreto del principio di sussidiarietà statuito dall'art. 118 della Costituzione.

La Corte dei conti rileva come l'amministrazione comunale abbia pieno interesse al fatto che gli edifici insistenti su pubblica via, o alla medesima adiacenti, esistenti sul proprio territorio siano mantenuti in piena efficienza o che in relazione agli stessi vengano garantite le necessarie esigenze di sicurezza della collettività locale.

L'amministrazione deve pertanto evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destina-

tario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa delle prestazioni per la realizzazione dell'intervento, potendo peraltro disciplinare il rapporto nella prospettiva di un'azione coordinata al perseguimento delle finalità pubbliche nell'ambito di uno strumento quale una convenzione, regolante anche i relativi rapporti finanziari e le eventuali previsioni restitutorie.

Specifiche cautele dovranno essere adottate dal comune relativamente alla corretta e congrua attribuzione dei fondi pubblici, dovendosi prevedere nello stesso strumento convenzionale adeguate rendicontazioni sulle attività rese e sulle opere realizzate, si di permettere il controllo da parte dell'ente locale sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è stata sostenuta.

Tributi locali, non si applica la riscossione frazionata

Ici, Imu e gli altri tributi locali si riscuotono per intero dopo l'emanazione dell'avviso di accertamento, anche se l'atto viene impugnato. Non si applica ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la riscossione frazionata in pendenza del processo. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica della pretesa tributaria. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 5318 del 22 febbraio 2019. Per i giudici di piazza Cavour, l'art. 68 del decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in pendenza del processo non si applica all'Ici, in quanto per questo tributo, così come per le altre imposte e tasse locali, non trova applicazione l'istituto della riscossione frazionata. In caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, «il comune o il concessionario, che svolge l'attività per conto dell'ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate». A meno che l'interessato «non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla Commissione adita». Si tratta di una questione molto dibattuta. Spesso la richiesta di pagamento dell'ente ha formato oggetto di contestazione innanzi ai giudici tributari, che hanno dato interpretazioni tra loro contrastanti in ordine all'applicabilità della citata norma processuale. La disciplina prevista per i tributi erariali, in particolare per le imposte sui redditi, che limita la riscossione nella misura massima di un terzo del dovuto non si estende a imposte e tasse amministrate dagli enti locali. Per gli accertamenti non ancora divenuti definitivi, in pendenza dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie, è consentito all'amministrazione comunale provvedere al recupero integrale della pretesa tributaria. Così si è espressa, per esempio, la Commissione tributaria regionale di Palermo con la sentenza 2345/2017. Anche per il giudice d'appello, «resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo». E non è opponibile l'art. 68 della normativa processuale tributaria, «il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito». Dunque, il comune può riscuotere totalmente imposte e tasse poiché il titolo derivante dall'atto di accertamento è esecutivo per l'intero ammontare. Le amministrazioni locali hanno, però, la facoltà di sospendere in via amministrativa l'esecutività degli atti impugnati. Altra possibilità offerta ai ricorrenti è quella di richiedere al giudice la sospensione degli atti impositivi.

Sergio Trovato

La notizia di reato fa ruotare i dirigenti

È in pubblicazione online la deliberazione dell'Anac sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del dlgs n. 165/2001 alla quale devono adeguarsi tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ai sensi dell'art. 27 dello stesso decreto.

La rotazione straordinaria ricorre «nei casi di avvio di procedimenti penali», senza che la disposizione precisi né il momento né le fattispecie. Di qui l'intervento chiarificatore dell'Anac che, rivedendo l'orientamento espresso nell'aggiornamento 2018 al Pna (in cui l'applicazione della misura straordinaria coincideva «con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente») ora reputa ricondursi il momento dell'applicazione alla fase dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

Quanto alle fattispecie rilevanti, l'Autorità ha ritenuto di riferirsi all'elencazione dei reati «per fatti di corruzione» contenuta nell'art. 7 della legge 69 del 2015 (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.) ossia concussione, corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbativa d'asta.

La rotazione straordinaria si applica anche nel caso di determinati procedimenti disciplinari, ritenendosi rilevanti, ad avviso dell'Anac, quelli avviati dall'amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati predetti. La misura della rotazione straordinaria, di natura preventiva e non disciplinare, consiste in un provvedimento avente natura di atto amministrativo, adeguatamente motivato e assunto

in contraddittorio con l'interessato, impugnabile davanti al giudice amministrativo territorialmente competente, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e si individua il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito (in diversa sede o con attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione).

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità (ad es. incarico di vertice), il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

La rotazione in esame, comportando il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni «spettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento» (art. 19, comma 10, dlgs n. 165/2001).

Con riferimento alla durata della misura, l'Anac ritiene che, dovendo il provvedimento coprire la fase che va dall'avvio del procedimento all'eventuale decreto di rinvio a giudizio, il termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe essere più breve dei cinque anni previsti dalla legge n. 97/2001.

Consapevole delle lacune del quadro normativo in materia, l'Autorità suggerisce che potrebbero essere colmate dalle amministrazioni, in sede di regolamento sull'organizzazione degli uffici o di regolamento del personale.

Eugenio De Carlo

Pagina
a cura di

